

Glossario

Amministrazione pubblica: “il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) comprende tutte le unità istituzionali che agiscono da produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita (cfr. § 3.26 del Sec95) la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, e/o tutte le unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese” (Sec95, §2.68).

Classificazione delle attività economiche (Ateco 2007): la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008, costituisce la versione nazionale della nuova classificazione europea delle attività economiche Nace Rev. 2, profondamente diversa dalla precedente.

Controllante: l'unità istituzionale (persona fisica o giuridica) che esercita il controllo ai sensi del Sec95, §2.26.

Controllata (impresa): l'unità giuridica controllata direttamente o indirettamente da un'altra unità istituzionale (persona fisica o giuridica).

Controllo congiunto: più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo congiunto su una società quando insieme detengono la proprietà di più della metà delle azioni con diritto di voto o controllano in altro modo più della metà dei voti degli azionisti.

Controllo pubblico: “un'amministrazione pubblica esercita il controllo su una società quando detiene la proprietà di più della metà delle azioni con diritto di voto o controlla in altro modo più della metà dei voti degli azionisti. Inoltre, un'amministrazione pubblica può esercitare il controllo su una società in forza di leggi o regolamenti che le danno il diritto di determinare la politica della società o di nominarne gli amministratori (Sec95, §2.26).

Imprese attive: per imprese attive si intendono le imprese che hanno svolto un'attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento.

Gruppo di impresa: per gruppo di impresa si intende una associazione di unità legali controllate da una unità vertice; il regolamento comunitario n. 696/1993 definisce il gruppo di impresa come “*un'associazione di imprese retta da legami di tipo finanziario e non*”, *avente “diversi centri decisionali, in particolare per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili” e in grado di “unificare alcuni aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità”*. Il gruppo si caratterizza come “*l'entità economica che può effettuare scelte con particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono*”.

Servizio pubblico locale: il Testo Unico degli enti locali (d.lgs 267/2000) definisce i servizi pubblici locali come quei servizi pubblici che “*abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*” (art. 112). Successivamente il Consiglio di Stato ha precisato che per servizio pubblico si deve intendere “*qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di una utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda a esigenze di utilità generale o a essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi* (sentenza del Consiglio di Stato n. 2605/2001). E pertanto rientra nella nozione di servizio

pubblico locale “qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale” (sentenza del Consiglio di Stato n. 2024/2003).

Vertice: per vertice di un gruppo si intende l’unità giuridica (persona fisica o giuridica) che controlla le unità giuridiche del gruppo e che non è controllata da nessun’altra unità giuridica.